

## STATUTO

**VOGLIO LA LUNA IMPRESA  
SOCIALE S.R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LIMBIATE MB VIA BRAMANTE  
DONATO 10

Numero REA: MB - 2694888

Codice fiscale: 91059620152

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 22-12-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

## ***Allegato "A " al n. 30461/205500 di rep.***

### **STATUTO DI IMPRESA SOCIALE**

Statuto di VOGLIO LA LUNA Impresa Sociale S.r.l.

#### **Art. 1 - Denominazione**

È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463 e 2470 c.c., una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata

**"VOGLIO LA LUNA Impresa Sociale S.r.l."**

#### **Art. 2 - Sede**

La società ha sede in Limbiate (MB).

L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo amministrativo.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

#### **Art. 3 - Durata**

La durata della società è al 31 dicembre 2050.

#### **Art. 4 – Oggetto**

L'impresa sociale Voglio la Luna esercita in via stabile e principale più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (legge 112 del 3 Luglio 2017 art. 2 e successive modificazioni).

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupate persone con disabilità e/o lavoratori molto svantaggiati (legge 112 del 3 Luglio 2017 art.2, comma 4 e successive

Voglio La Luna svolge in particolare, le seguenti attività:

- progettazione, organizzazione e gestione di attività e servizi socio educativi rivolti a persone con fragilità, disabilità e con autismo con lo scopo di "produrre" benessere in favore delle persone coinvolte, dei rispettivi riferimenti famigliari e, di conseguenza, in favore della comunità:
  - Centri Socio Educativi;
  - Servizi di Formazione all'Autonomia
  - Centri Diurni per persone con disabilità
  - Comunità Socio Sanitarie
  - Progetti e Servizi riferiti alla residenzialità in favore di persone con disabilità in riferimento alla legge 112/2016 (legge sul Dopo di Noi);
- Organizzazione e gestione di servizi di trasporto sociale in favore di persone con fragilità, disabilità e con autismo ed in favore di minori;
- Progettazione, organizzazione e gestione di gelaterie sociali (produzione e distribuzione di gelato artigianale) con lo scopo di creare opportunità di lavoro per persone con disabilità e con autismo;
- Servizi socio educativi in favore di minori e di minori con disabilità;
- Interventi educativi domiciliari in favore di persone con disabilità e con autismo ed in favore di minori con fragilità;

- Consulenze pedagogiche e psicologiche al servizio di organizzazioni e di singoli individui;

Il modello economico di riferimento per la realizzazione dell'oggetto e dello scopo dell'impresa fa riferimento ai principi dell'economia civile: "E' legge dell'universo che non si può fare la nostra felicità senza far quella degli altri" (Antonio Genovesi).

Al fine di svolgere le proprie attività, l'impresa sociale Voglio La Luna si avvale anche delle prestazioni volontarie e gratuite dei volontari.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenza o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini.

La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al Libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale diretta a perseguire finalità di interesse generale.

La società impresa sociale è un' ente del terzo settore senza fini di lucro; l'assenza dei fini di lucro, diretti ed indiretti, è regolamentata dall'art.3 della legge 112 del 3 Luglio 2017.

#### **Art. 5 - Capitale**

Il capitale sociale è di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e ss., c.c.

Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi degli artt. 2464 e ss., c.c.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento di capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro delle Imprese della decisione di aumento.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, non potrà in nessun caso essere superiore di due punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società impresa sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né con atto *inter vivos* né *mortis causa*. Possono essere modificati con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purché venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.

Il capitale sociale e le riserve costituite in sede di trasformazione non sono mai rimborsabili ai soci in caso di liquidazione e/o recesso, morte o perdita della qualifica di impresa sociale.

#### **Art. 6 - Domiciliazione**

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

#### **Art. 7 - Ammissione di nuovi soci**

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

#### **Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina. Il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo oneroso la propria partecipazione, o parte di essa, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Per trasferimento si intende quello per atto tra vivi; sono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a mero titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario. Nel caso in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo in denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore, in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

#### **Art. 9 - Morte del socio**

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo art. 12.

#### **Art. 10 - Recesso**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni indicate nell'art. 2473 c.c., nel caso di aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, di cui all'art. 2481 bis c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R., inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Per quanto necessario si richiama l'articolo 5, ultimo comma.

#### **Art. 11 - Esclusione**

L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 12 - Liquidazione delle partecipazioni**

Nelle ipotesi previste dagli artt. 9, 10 e 11, sarà rimborsato al socio o ai suoi eredi il capitale versato, fatto salvo il capitale derivante dalla trasformazione da associazione ODV in S.r.l. impresa sociale, è rimborsabile altresì la quota degli utili imputati ad aumento del capitale sociale a norma dell'art. 27 dello Statuto.

#### **Art. 13 - Unico socio**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, o si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori o l'unico socio, devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c.

#### **Art. 14 – Requisiti di onorabilità delle cariche sociali**

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertamento esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

#### **Art. 15 - Amministratori**

La società può essere amministrata alternativamente da due o più Amministratori, da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina o da un Amministratore Unico.

Gli Amministratori possono essere anche non soci. Gli Amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali membri degli organi direttivi di ente senza scopo di lucro, ovvero come dirigenti e/o quadri di enti del terzo settore.

Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n. 99.

All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone, può prevedersi che queste costituiscano un Consiglio di amministrazione, oppure possano essere nominati amministratori con poteri disgiunti o congiunti, con i limiti in tal caso di cui all'art. 2475, ultimo comma, c.c. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

#### **Art. 16 – Il Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, di fax, od e-mail.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da un amministratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di

amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio sia formato da soli due membri.

**Art. 17 - Durata della carica, revoca, cessazione**

Gli Amministratori o il Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

I suoi membri sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, ma complessivamente non costituenti la metà di essi, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva.

**Art. 18 – Organo di controllo**

Nei casi di legge o per decisione dei soci, la società nomina un sindaco unico o un collegio sindacale o un revisore unico. Esso sarà eletto e funzionante a norma di legge.

E' salva la facoltà di attribuire a soggetti diversi il controllo legale dei conti.

**Art. 19 - Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali e la decisione di emettere titoli di debito.

**Art. 20 - Diritto di voto**

Hanno diritto di voto i soci iscritti come tali nei Registro delle Imprese, il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

**Art. 21 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

Salvo quanto previsto nel successivo art. 28, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e

dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, predisposti in ogni caso dall'organo amministrativo, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, Amministratori, Sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con lo spirare del termine di 30 giorni, o con lo spirare del diverso termine indicato nel testo della decisione per la conclusione del procedimento di cui sopra;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 22 - Assemblea**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art.19, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alle trattazioni ne dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano: all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale

dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione
- se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 28, u. c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Art. 24 - Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La delega non può essere conferita ad Amministratori, ai Sindaci o al revisore, se nominati.

#### **Art. 25 - Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dai Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'Identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 26 - Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti

dal precedente art. 19, lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

[Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, c.c.

#### **Art. 27 – Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

1. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione da parte dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; esso deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, nel rispetto della normativa civilistica e delle disposizioni previste per l'impresa sociale.
2. Entro il medesimo termine deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, anche il bilancio sociale, redatto ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 112/2017 e delle relative Linee Guida ministeriali.
3. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio può essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tale ipotesi gli amministratori devono illustrare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della proroga.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, non possono essere in alcun modo distribuiti, neppure in forma indiretta, ai soci, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 112/2017.
5. Salvo quanto previsto al comma precedente, gli utili netti sono destinati al perseguimento delle finalità statutarie e all'incremento del patrimonio della società, nei limiti e con le modalità previste dal presente articolo e dalla normativa sull'impresa sociale.
6. In conformità all'art. 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. 112/2017, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare di destinare una quota annuale degli utili all'incremento del patrimonio della società, mediante aumento gratuito del capitale sociale.
7. La quota degli utili destinata all'aumento gratuito del capitale sociale è imputata ad una riserva patrimoniale indisponibile, denominata: "Riserva per aumento gratuito del capitale sociale da utili (art. 3, comma 3, lett. a, d.lgs. 112/2017)", utilizzabile esclusivamente ai fini dell'aumento gratuito del capitale sociale.
8. L'aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione della riserva di cui al comma precedente è deliberato dall'assemblea in sede straordinaria, con l'intervento

del Notaio, ai sensi degli articoli 2480 e seguenti del codice civile. Tale aumento può essere deliberato anche cumulando le riserve accantonate in più esercizi.

9. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di distribuire utili, riserve o fondi in favore dei soci, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche in forma indiretta, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 112/2017.

#### **Art. 28 - Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c.

Si applicano le norme degli artt. 2484 e ss. c.c.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dai soci che hanno assunto la delibera.

#### **Art. 29 - Mediazione**

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e la società o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero di Giustizia.

#### **Art. 30 – Foro competente**

In caso di controversia si considera competente esclusivamente il Foro dove ha sede la società.

F.to: FEDELE DANIELE SACCO

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

**Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.**

**Lodi, 18 dicembre 2025  
Firmato: Piercarlo Mattea Notaio**